

**Decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in legge n. 125 del 6 agosto 2015**

***(pubblicato nel S.O. n. 49/L a G.U. n. 188 del 14 agosto 2015)***

**recante**

**“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI. DISPOSIZIONI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NONCHE’ NORME IN MATERIA DI RIFIUTI E DI EMISSIONI INDUSTRIALI”**

*Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale*

**ARTICOLO 8****Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali****IMU terreni agricoli - proroga  
(comma 13-bis)**

**13-bis.** Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.

**IMU terreni agricoli: proroga termini di versamento prima rata 2015**

Per l'anno 2015, il pagamento della prima rata dell'IMU sui terreni agricoli (scaduta il 16 giugno u.s.), può essere effettuato entro il termine del 30 ottobre 2015, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito in legge n. 34/2015, ha rideterminato i criteri di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli.

**ARTICOLO 12****Zone franche urbane - Emilia**

**1.** Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

**2.** Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di

**Zone franche urbane - Emilia**

L'articolo 12 istituisce una "zona franca urbana" in Emilia Romagna, espressamente perimetrata, per agevolare le imprese con determinati requisiti colpite da alcuni eventi calamitosi (alluvione del gennaio 2014 e sisma del maggio 2012).

La **perimetrazione** della zona franca, modificata in sede di conversione in legge del decreto, è la seguente: **centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.**

I **requisiti** richiesti alle imprese per beneficiare delle agevolazioni, modificati in sede di conversione in legge, sono previsti dai commi 2 e 4. In particolare, si evidenzia che, con le modifiche intervenute durante l'iter di conversione in legge, l'agevolazione è limitata a determinati settori di attività.

In particolare, le imprese devono:

- essere localizzate nella zona franca, ed avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
- possedere determinati requisiti stabiliti dall'articolo 12, comma 2: essere micro imprese (ai sensi della raccomandazione Commissione europea 6/5/2003 e DM 18/4/2005), avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese

➤ appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO: 45 (commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli), 47 (commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli), 55 (alloggio), 56 (ristorazione), 79 (agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse), 93 (attività sportive, di intrattenimento e divertimento), 95 (riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa), 96 (altre attività di servizi per la persona);

➤ essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purchè la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

➤ svolgere la propria attività all'interno della zona franca; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Le **agevolazioni**, concesse per il periodo d'imposta **2015 e 2016**, consistono nella:

- **esenzione dalle imposte sui redditi** del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
- **esenzione dall'IRAP** derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
- **esenzione dall'IMU per gli immobili strumentali** siti nella zona franca.

Il comma 8 dell'articolo 12 in commento rinvia, per l'attuazione, alle disposizioni del D.M. 10 aprile 2013: tale decreto del Ministero dello Sviluppo economico, a cui si rinvia, prevede all'art. 14 la **presentazione di una istanza** al Ministero dello sviluppo economico nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero.

Per la concreta fruizione dell'agevolazione, è quindi necessario attendere ulteriori istruzioni, che dovranno presumibilmente essere impartite dal Ministero dello sviluppo economico.

<p>beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziare per ogni annualità.</p> <p>8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>	
<p><b>ARTICOLO 13</b>  <b><i>Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012</i></b></p>	
<p><b>Proroga stato di emergenza per gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012</b></p>	
<p><b>01.</b> Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sisma 20-29 maggio 2012: proroga stato di emergenza</b></p> <p>Nell'articolo 13, in sede di conversione in legge è stato inserito il comma 01, che dispone una proroga al 31 dicembre 2016 dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.</p>
<p><b>ARTICOLO 18</b>  <b><i>Entrata in vigore</i></b></p>	
<p><b>1.</b> Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Entrata in vigore</b></p> <p>Le disposizioni del decreto legge sono entrate in vigore il 20 giugno 2015 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 78/2015).  Le modifiche apportate in sede di conversione in legge hanno efficacia dal 15 agosto 2015 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione).</p>